

**PROTOCOLLO DELLA III SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA  
CULTURALE FRA L'ITALIA E L'IRLANDA**

In conformità all'Articolo 10 dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e l'Irlanda firmato il 9 novembre 1984, i rappresentanti delle due Parti si sono riuniti a Roma nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1996 ed hanno elaborato il seguente Programma di lavoro per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999.

La Delegazione italiana era guidata dal Ministro Plenipotenziario Sergio Cattani, della Direzione Generale delle Relazioni culturali, Ministero degli Affari Esteri. La Delegazione irlandese era guidata da Sua Eccellenza Joseph Small, Ambasciatore d'Irlanda presso la Repubblica italiana.

La lista dei membri delle due delegazioni è allegata al presente Programma.

**PREAMBOLO**

Le due Parti sottolineano l'importanza di comuni iniziative nei settori dell'istruzione, della cultura e della scienza, da realizzare nell'ambito di una sempre più intensa collaborazione a livello europeo.

Esse prendono atto dei numerosi programmi comunitari che facilitano gli scambi di informazioni e di esperienze tra i due Paesi nel campo educativo e in quello scientifico, e si adopereranno per la piena utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito dell'Unione Europea.

**1. ISTRUZIONE**

**1.1. Istruzione universitaria**

1.1.1. Le due Parti prendono atto con compiacimento della cooperazione diretta fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la conclusione di accordi e convenzioni e lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonché la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi.

Esse favoriranno l'ulteriore sviluppo di tali collaborazioni.

1.1.2. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente fino a

tre docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a sette giorni.

## 1.2. Istruzione scolastica

1.2.1. Le due Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei rispettivi ordinamenti scolastici, programmi e metodi didattici.

1.2.2. Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente Programma, esperti nel settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo dell'altro Paese. Tali visite avranno una durata massima di sette giorni.

1.2.3. Le due Parti si adopereranno per promuovere, attraverso le Autorità competenti, contatti diretti fra Istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare gli scambi di classi e di insegnanti.

## 1.3. Insegnamento della lingua

1.3.1. Ciascuna delle due Parti si adopererà per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nell'altro Paese.

Esse esprimono l'auspicio, a tal fine, che vengano pienamente utilizzate le risorse esistenti nell'ambito del programma comunitario "Socrates" e "Leonardo"..

1.3.2. La Parte italiana sottolinea il proprio interesse ad una sempre maggiore diffusione dell'insegnamento della lingua italiana nelle Università irlandesi.

Essa esprime al riguardo l'auspicio che detto insegnamento, attualmente attuato presso il Trinity College e l'University College di Dublino, nonché presso l'University College di Galway e l'University College di Cork, venga introdotto anche nelle Università di recente istituzione, quali la Dublin City University e l'Università di Limerick.

La Parte italiana rinnova la sua disponibilità a concedere contributi alle Università irlandesi dove viene insegnata la lingua italiana, e sottolinea al riguardo che

negli anni 1994 e 1995 sono stati concessi contributi alle Università di Cork e di Galway.

1.3.3. Le due Parti prendono atto con soddisfazione che un Lettore di scambio di lingua e letteratura italiana, inviato dal Governo italiano, opera presso il Trinity College di Dublino e che diversi Lettori italiani a contratto svolgono attività presso altre Università irlandesi.

1.3.4. Entrambe le Parti effettueranno lo scambio di tre assistenti linguistici per le scuole secondarie superiori, per svolgere la loro attività per la durata di un anno scolastico.

1.3.5. La Parte italiana ha formulato l'auspicio che, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria n.77/486 e chiesto dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 16-4-85, l'Irlanda si adoperi ad intraprendere ogni sforzo atto a promuovere la lingua e la cultura italiana in seno alla comunità italiana che vive in Irlanda, affinché l'italiano possa essere insegnato nelle scuole irlandesi dell'obbligo a figli di cittadini italiani.

1.3.6. La Parte italiana, tramite la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione, riserverà agli insegnanti di lingua italiana nelle Istituzioni scolastiche irlandesi fino a quattro posti nei corsi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso Istituzioni italiane specializzate nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Le spese di frequenza del corso e di soggiorno saranno a carico del predetto Ministero.

#### 1.4. Riconoscimento dei titoli di studio

Le due Parti si scambieranno per le vie diplomatiche ogni materiale informativo utile alla conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione, in vista di un incontro di esperti dei due Paesi inteso a porre allo studio la possibilità di concludere un Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

## 2. BORSE DI STUDIO

2.1. La Parte italiana offre 48 mensilità a cittadini irlandesi nell'anno accademico 1996-97.

La Parte italiana comunicherà per le vie diplomatiche il numero di mensilità offerte negli anni accademici successivi.

2.2. La Parte irlandese offrirà annualmente 48 mensilità a cittadini italiani.

2.3. Ciascuna Parte può modificare il numero delle mensilità offerte nei diversi anni accademici, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Le modifiche verranno comunicate per le vie diplomatiche.

## 3. CULTURA E ARTE

### 3.1. Istituzioni culturali

3.1.1. Le due Parti prendono atto con soddisfazione dell'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Dublino.

3.1.2. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra l'Accademia Nazionale dei Lincei, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino ed Istituzioni irlandesi interessate.

3.1.3. La Parte italiana informa che la Fondazione Romaeuropa intende sviluppare la collaborazione con le Istituzioni culturali irlandesi interessate, per la realizzazione di future iniziative comuni nell'ambito della creazione artistica contemporanea (in particolare in occasione del Festival Romaeuropa), e di dibattiti e colloqui relativi a temi trattati dalle sezioni "Romaeuropa Incontri" e "Romaeuropa Scienza".

3.1.4. Le due Parti prendono atto con soddisfazione della attività culturale svolta dalla Fondazione Musicale

Valentino Bucchi e della sua disponibilità ad invitare musicisti irlandesi a partecipare alla giuria internazionale del "Premio Valentino Bucchi di Roma Capitale", che si svolge annualmente a Roma. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte irlandese.

La Fondazione offre altresì la possibilità di inserimento di pezzi editi del '900 di autori irlandesi tra i brani a scelta presenti nei programmi dei concorsi di esecuzione.

La Fondazione, in occasione di convegni, seminari, rassegne, corsi ed iniziative da essa promossi, offre le spese di vitto e alloggio a specialisti irlandesi, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte irlandese.

La Parte italiana informa che la Fondazione auspica contatti con Istituzioni irlandesi per lo scambio di informazioni e di pubblicazioni relative alla cultura del XX secolo.

### 3.2. Mostre

Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno lo scambio di almeno una mostra di adeguato livello. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

La Parte italiana dichiara la propria disponibilità ad inviare, attraverso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, una mostra archeologica su "La società romana", in reciprocità con la mostra sulle miniature irlandesi del Medio Evo.

La Parte italiana esaminerà altresì la possibilità di inviare una mostra sulle tecnologie di restauro.

### 3.3. Teatro

Le due Parti incoraggeranno i progetti e la realizzazione di spettacoli e tournées di compagnie teatrali dei due Paesi, sulla base di contatti diretti tra le Istituzioni interessate dei due Paesi.

In particolare, Esse favoriranno la collaborazione fra l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma e l'University College nonché l'Abbey Theatre di Dublino, per la realizzazione di un programma biennale con seminari e corsi mirati alla produzione e messa in scena in

Italia ed in Irlanda dei testi di famosi scrittori irlandesi.

Le due Parti prendono atto con compiacimento della partecipazione italiana al Festival Teatrale di Dublino, nel 1993 con la Compagnia Stravagario Maschere, nel 1994 con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e nel 1995 con il Teatro dell'Angolo.

La Parte italiana si adopererà per assicurare un'adeguata partecipazione anche alle future edizioni del Festival.

### 3.4. Danza

Le due Parti favoriranno la partecipazione reciproca a spettacoli ed avvenimenti di rilievo nel settore della danza.

Esse prendono atto con compiacimento della partecipazione della Compagnia Movimento Danza alle edizioni 1994 e 1995 del Festival Internazionale di Danza di Dublino.

### 3.5. Musica

3.5.1. Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed Istituti musicali, gruppi e singoli artisti dei due Paesi, sulla base di contatti diretti tra le Istituzioni interessate delle due Parti.

3.5.2. La Parte italiana informa che l'Associazione musicale "Il Mondo della Musica - Roma 2000" organizza annualmente il "Premio Internazionale Carlo Zecchi", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, al fine di promuovere giovani musicisti di talento di ogni Paese.

### 3.6. Cinema

Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno lo scambio di rassegne cinematografiche e la reciproca partecipazione ai Festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Irlanda, sulla base di contatti diretti tra le Istituzioni interessate dei due Paesi.

Come per il passato, la Parte italiana favorirà la partecipazione di film italiani al Festival cinematografico di Dublino.

### **3.7. Protezione dei beni culturali**

3.7.1. Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali.

3.7.2. La Parte italiana informa che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite l'Istituto Centrale per il Restauro, è interessato ad avviare rapporti di collaborazione con omologhe Istituzioni irlandesi nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Il Ministero è disponibile ad inviare esperti dell'Istituto, qualora ne venga fatta richiesta. Le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. I dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.

3.7.3. Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un apposito Gruppo di lavoro.

3.7.4. La Parte italiana attraverso l'Ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dichiara la propria disponibilità a realizzare attività di collaborazione nei settori della tutela del paesaggio culturale, attraverso scambi di notizie, esperienze ed eventualmente attraverso mostre e iniziative pilota.

### **3.8. Musei**

Le due Parti faciliteranno scambi regolari fra musei dei due Paesi.

La Parte italiana informa che le proprie competenti Istituzioni assicurano, su base di reciprocità, l'ingresso gratuito ai musei statali ai cittadini stranieri di età inferiore a 18 anni e superiore a 60.

#### 4. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

4.1. Le due Parti concordano di sviluppare programmi di cooperazione in settori definiti come prioritari, come le scienze di base, tra le quali le biotecnologie ed i nuovi materiali, le scienze della terra, ambiente e risorse naturali, geologia e sismologia, nonché nei settori dello sviluppo tecnologico dell'energia, delle telecomunicazioni, microelettronica ed informatica ed a sostegno dello sviluppo sociale in agricoltura e nelle sanità.

4.2. Le due Parte prendono atto in particolare dell'accordo concluso tra l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ed il Dipartimento di Chirurgia del Saint Vincent's Hospital di Dublino, nonché delle intese in atto tra l'Istituto di Microbiologia Medica dell'Università di Milano ed il "National Cell and Tissue Centre" dell'Università di Dublino.

4.3. Le due Parti prendono atto con compiacimento della partecipazione italiana alle celebrazioni marconiane, nell'ambito delle quali si è realizzato il programma "Due radici per Marconi", organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, che comprendeva aspetti della cultura e scienza italiana e irlandese.

Nell'ambito delle predette celebrazioni l'Istituto Italiano di Cultura a Dublino ha altresì organizzato una Giornata Marconiana, commemorata con un concerto ed una conferenza.

4.4. Le due Parti prendono atto con compiacimento che il "Carry County Museum Tralee" sta organizzando dal 29 aprile al novembre 1996 una grande mostra che celebra i 100 anni delle Trasmissioni e Telecomunicazioni, intitolata "Wireless Revolution". Molto del materiale incluso nella mostra del Kerry County Museum è stato fornito dalla Fondazione Marconi di Bologna. Tale materiale è stato anche incluso nella mostra di grande successo sui 100 anni della Radio, organizzata dalla Fondazione Marconi, che ha avuto luogo al Museo del Vittoriano a Roma.



## **5. - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA**

### **5.1. Archivi**

5.1.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilms, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità.

5.1.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Amministrazioni si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di studio e progetti di ricerca da svolgersi mediante lo scambio di Archivisti ed esperti.

5.1.3. Le due Parti concordano di aprire gli Archivi dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri per consultazioni da parte di ricercatori qualificati in ognuno dei due Paesi, in conformità con le rispettive normative attualmente vigenti nei due Paesi

### **5.2. Biblioteche**

5.2.1. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi, da attuarsi, da parte italiana, tramite l'Ufficio Scambi Internazionali dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

5.2.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti effettueranno lo scambio di due Bibliotecari appartenenti alle rispettive Biblioteche Statali, per una visita della durata di sette giorni.

5.2.3. Le due Parti incoraggeranno, nell'osservanza delle reciproche legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilms del materiale librario custodito nelle Biblioteche Statali, favorendone inoltre il prestito interbibliotecario.

5.2.4. Le due Parti favoriranno la cooperazione fra l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane per le Informazioni Bibliografiche e le omologhe Istituzioni irlandesi.

Qualora ne venga fatta richiesta, il Ministero italiano per i Beni Culturali e Ambientali è disponibile ad inviare esperti dei suddetti Istituti. Le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. I dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.

### **5.3. Editoria e traduzioni**

5.3.1. La Parte italiana manifesta la propria disponibilità a fornire, tramite la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali irlandesi che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.

5.3.2. Le due Parti incoraggeranno i contatti fra le competenti Istituzioni irlandesi e il "Centro italiano per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione", operante presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

5.3.3. La Parte italiana informa che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio italiano dei Ministri ha facoltà di assegnare premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

5.3.4. La Parte irlandese sottolinea l'incoraggiamento ed il supporto finanziario fornito all'"Irish Literature Exchange Agency", per la traduzione di opere di scrittori irlandesi in altre lingue. Tra tali opere c'è un'antologia in italiano di poeti irlandesi del diciottesimo secolo pubblicata nel 1996 da Mobydick, Faenza.

## **6. COMUNICAZIONE**

6.1. Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di approfondirne la conoscenza reciproca.

6.2. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di

informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.

6.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno lo scambio di visite di personalità del mondo dell'informazione, da concordare per le vie diplomatiche.

Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6.4. Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra gli organismi radiotelevisivi dei due Paesi per la realizzazione di co-produzioni e lo scambio di programmi. Esse incoraggeranno inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.

## **7. SCAMBI GIOVANILI**

7.1. Le due Parti prendono atto con compiacimento della proficua collaborazione nel settore degli scambi giovanili e ne favoriranno l'ulteriore sviluppo, anche attraverso la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni giovanili nei due Paesi.

## **8. SPORT**

8.1. Allo scopo di diffondere le esperienze nel settore dello sport, le due Parti favoriranno gli scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione diretti fra i Comitati Olimpici Nazionali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche e di materiale audiovisivo fra i due Comitati Olimpici.

La Parte italiana attira l'attenzione della Parte irlandese sulla candidatura della Città di Roma ai Giochi Olimpici del 2004, presentata al Comitato Internazionale Olimpico (CIO) dal CONI e dal Comune di Roma con l'appoggio del Governo italiano, e sottolinea il suo interesse ad un positivo sviluppo di tale iniziativa.

## 9. DISPOSIZIONI GENERALI

### 9.1. Borse di studio

9.1.1. La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

9.1.2. L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati.

9.1.3. Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, possibilmente non meno di due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.

9.1.4. I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante, per usufruire della borsa di studio, prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale la borsa di studio è disponibile.

### 9.2. Scambi di visite

9.2.1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:

a. i nominativi delle persone, i loro curriculum vitae e le lingue straniere conosciute;

b. il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo Dipartimento universitario;

c. le date e la durata previste della visita.

9.2.2. La Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita con almeno tre settimane di anticipo sulla data di arrivo prevista.

## 10. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### 10.1. Borse di studio

10.1.1. La Parte italiana accorderà ai borsisti irlandesi di cui al punto 2.1. di questo Programma:

- a. un importo mensile di Lit. 1.000.000 per i corsi a livello universitario, e di Lit. 1.200.000 per i corsi a livello post-universitario ed estivi;
- b. esonero da tasse, sopratasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali, sulla base della reciprocità;
- c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

10.1.2. La Parte irlandese accorderà ai borsisti italiani :

- a. un importo annuo di IR£ 2,912 o mensile di IR£ 364;
- b. tasse di iscrizione, versate direttamente all'istituzione prescelta di terzo livello;
- c. uso delle facilitazioni nelle istituzioni competenti;
- d. assistenza medica gratuita secondo le normative dell'U.E..

Gli importi verranno aumentati annualmente secondo l'inflazione.

Borse estive:

Un importo di IRL 650 per ciascun borsista, che assumerà l'onere delle spese di iscrizione, registrazione, alloggio e vitto, nonché del viaggio per e dall'Irlanda e all'interno del Paese.

### 10.2. Scambi di visite

10.2.1. Per quanto concerne gli scambi di visite previsti dai punti 1.1.2., 5.1.2. e 5.2.2. del presente Programma:

- la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da Capitale a Capitale;

- la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita;

- la Parte ricevente sosterrà inoltre le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:

a. la Parte italiana corrisponderà agli ospiti irlandesi un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lit. 180.000;

b. la Parte irlandese offrirà agli ospiti italiani un importo giornaliero di IRf 30, nonchè l'alloggio e le spese di viaggi, non eccedenti IRf 50.

### 10.3. Mostre

10.3.1. Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie.

A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:

a. le spese di assicurazione conformemente alla clausola "da chiodo a chiodo";

b. le spese di trasporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall'ultima sede di esposizione;

c. le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall'ultima sede di esposizione (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche).

10.3.2. A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:

a. le spese di trasporto interno degli oggetti da esporre;

b. le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l'affitto dei locali;

c. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;

d. le spese di viaggio all'interno del Paese, nonché quelle di soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;

e. le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre;

f. nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI


11.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.

11.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai loro bilanci approvati di anno in anno.


11.3. La prossima riunione della Commissione Mista italo-irlandese si svolgerà a Dublino in data da concordarsi per le vie diplomatiche. Il presente Programma resterà comunque valido fino all'entrata in vigore del successivo.

Firmato a Roma il 29 maggio 1996, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
Ministro Plenipotenziario  
Sergio Cattani  
Direzione Generale  
Relazioni Culturali  
Ministero Affari Esteri

PER IL GOVERNO DI  
IRLANDA

  
S.E. l'Ambasciatore  
Joseph Small  
Ambasciatore d'Irlanda  
presso la Repubblica italiana